

Segretario Generale

Prot. n. 2179

Trasmissione a mezzo e-mail

Roma, 23 settembre 2016

Ai Sigg. Presidenti e Delegati  
degli Organi Territoriali F.P.I.

Ai Sigg. Commissari di Riunione

e p.c. Ai Sig.ri Consiglieri Federali

### **Circolare n° 70 del 23 settembre 2016**

#### **Oggetto: Modifiche norme regolamentari.**

Con la presente si rende noto che il Consiglio Federale nella riunione del 16-17 settembre u.s. ha approvato le seguenti modifiche ai rispettivi Regolamenti, come di seguito meglio specificato:

#### **Regolamento del Settore A.O.B.:**

Per la tutela degli atleti della fascia **13-16 anni** limitatamente alle qualifiche **Schoolboy** e **Junior** è stato istituito il verdetto di **"SOSPENSIONE CAUTELARE"** che consente al Tecnico di richiamare l'attenzione dell'Arbitro per poter intervenire e porre fine al combattimento non dovendo più applicare automaticamente il **KOT** che prevede l'abbandono (artt. 44 e 50 del Regolamento AOB). **Il nuovo verdetto entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.**

#### **Regolamento Organico:**

Nell'ottica di una semplificazione delle procedure relative alle candidature è stato modificato l'art. 8 per consentire una corretta trasparenza nella pubblicazione degli elenchi dei candidati e una decorrenza più ampia per la presentazione di eventuali ricorsi.

#### **Regolamento dei Commissari di Riunione:**

Si è ravvisata la necessità di introdurre sanzioni di natura eminentemente tecnica, in analogia con il Regolamento degli AA-GG, per i Commissari che commettono errori che non rientrano nella sfera disciplinare, ossia che omettono di applicare ovvero applicano in maniera errata le norme dello specifico Regolamento. Pertanto l'art. 13 viene integrato con un secondo comma.

#### **Regolamento del Settore Lega PRO:**

Al fine di evitare la sospensione delle attività è stato integrato l'art. 103 - omologazione del titolo di Campione Italiano - con le procedure da adottare nel caso in cui la violazione delle norme sportive antidoping a carico del campione non sia immediatamente accertata, che determina l'invalidazione del risultato. Quindi successivamente alla comunicazione di sospensione cautelare dall'attività per positività del Campione da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, lo sfidante sconfitto sarà subito proclamato Campione "ad interim" e dovrà difendere il titolo nei termini regolamentari nel rispetto di eventuali visite di controllo. Nel caso di accertata violazione del detentore del titolo, il Campione "ad interim" diventa il campione italiano effettivo mentre nel caso di assoluzione del detentore del titolo il Campione ad interim è nominato sfidante ufficiale.

Sigg.ri Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione al presente Comunicato, informando tutte le Associazioni Sportive affiliate sul proprio territorio. Il testo verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web federale – [www.fpi.it](http://www.fpi.it).

Il Segretario Generale

*Dott. Alberto Tappa*

